



COMUNE di GRAGNANO

(Città Metropolitana di Napoli)

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 08.02.2021

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

RICHIAMATI i DD.P.C.M., le Ordinanze ministeriali e quelle del Presidente della Giunta Regionale della Campania già emanati in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 7 del 30.01.2021, le cui motivazioni abbiansi qui per ripetute e trascritte;

CONSIDERATO l'allarmante evolversi della situazione epidemiologica e l'incremento dei casi sul territorio regionale e, in particolare, comunale;

CONSIDERATO che dalla data di ripresa delle attività scolastiche in presenza si è rilevato un massiccio incremento del numero dei contagi di cui circa il 20% è in età scolastica;

RITENUTO che l'innalzamento della curva del contagio nella nostra città impone l'adozione di provvedimenti di contenimento del contagio al fine di evitare il collasso delle strutture Covid presenti sul nostro territorio;

PRESO ATTO che in data odierna sono stati ascoltati i Dirigenti Scolastici delle scuole primarie che hanno evidenziato una crescita esponenziale dei casi positivi tra alunni e personale scolastico, crescita che ha comportato, in alcuni casi, la quarantena di intere classi con una riduzione del numero dei docenti per la didattica in presenza;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data odierna da parte della Unità Operativa Prevenzione Collettiva Ambito 5 ASL Napoli 3 Sud, con la quale il Responsabile ha proposto all'Autorità Sanitaria di Gragnano il prolungamento della chiusura dell'Istituto di Istruzione Superiore "Don Milani" fino al 20 febbraio 2021;

CONSIDERATO che, nel rilevato contesto di aumento dei contagi, la ripresa delle attività scolastiche in presenza nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, possa costituire grave rischio di accrescimento degli stessi;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale "[...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 recante "Interventi d'urgenza", dispone "[...] In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n. 33 del 2020;

ORDINA

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica in vista dell'emergenza COVID-19, per il periodo intercorrente **da martedì 9 febbraio 2021 e fino a domenica 21 febbraio 2021**:

- **la proroga della sospensione** delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado;
- **la sospensione** delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche e private dell'infanzia e primaria;
- restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto, così come previsto dall'ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 adottata dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;

ORDINA ANCORA

la chiusura dell'Istituto di Istruzione Superiore "Don Lorenzo Milani" e la Direzione Didattica Statale Gragnano 1 "Giuseppe Ungaretti" per il periodo dal 09.02.2021 al 10.02.2021, per consentire un'attività di sanificazione; in tale periodo dovrà essere garantita la sola didattica a distanza (DAD), diversamente e segnatamente ai predetti istituti sarà interdetta la didattica in presenza per gli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili;

DISPONE

che, per quanto non previsto dalla presente ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021, nonché le disposizioni statali e regionali vigenti alla data del presente provvedimento. A tal proposito, si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza a rispettare le disposizioni vigenti anti - Covid, al fine di limitare la diffusione del contagio in Città, nonché alla Polizia Locale e alle FF.OO. affinché provvedano ai dovuti controlli sul rispetto di quanto stabilito dalla presente ordinanza e dalle norme statali e regionali.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 400,00 euro a 3.000,00 euro) nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);

che il presente provvedimento venga trasmesso agli Istituti interessati, per quanto di competenza, alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, alla Regione Campania, a tutte le FF.OO., al dirigente del settore Polizia Locale;

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line "Amministrazione Trasparente", nonché sul portale istituzionale dell'Ente, ai fini del massimo risalto;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Città di Gragnano, 08.02.2021



IL SINDACO
Dott. Paolo Cimmino